Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 3 novembre 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1228.
Nuove norme per la formazione delle graduatorie nei concorsi a cattedre di scuole secondarie . . . . . Pag. 4086

LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1229.
Valutazione dell'insegnamento prestato nelle Scuole elementari ai fini dei concorsi a cattedre e degli incarichi annuali nelle scuole od istituti di istruzione secondaria. Pag. 4086

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1230.
Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia . . . . Pag. 4087

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1231.
Modifica all'art. 36 della legge 7 luglio 1907, n. 429, relativo ai servizi finanziari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . . . Pag. 4087

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1232.
Norme interpretative della legge 1° marzo 1957, n. 89, che autorizza un concorso speciale a posti di direttore didattico . . . . Pag. 4088

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1233.
Ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera . . . . Pag. 4088

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1960.
Classificazione fra le provinciali di 45 strade in provincia di Bergamo . . . . Pag. 4090

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Revoca di trasferimento di notaio . . . . Pag. 4091

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova . . . . Pag. 4091

Ministero delle finanze:
Delimitazione di zone agrarie della provincia di Potenza colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 4091
Delimitazione di zone agrarie della provincia di Taranto colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 4091
Delimitazione di zone agrarie della provincia di Foggia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 4091
Delimitazione di zone agrarie della provincia di Bari colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 4091
Delimitazione di zone agrarie della provincia di Lecce colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 4092
Delimitazione di zone agrarie della provincia di Matera colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 4092

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di «Letteratura greca» presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Genova . . . . Pag. 4092

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa «Nuova cantina sociale di Calosso Stazione - moscato spumante», con sede in Calosso Stazione (Asti) . . . . Pag. 4092

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4092
Nona ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1961. Pag. 4093

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Paglieta. Pag. 4093

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Comunicati. Pag. 4093

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Concorso per esami a quattro posti di ispettore di 1ª classe per il laboratorio di igiene industriale istituito presso l'Ispettorato regionale del lavoro di Milano (ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro), riservato a laureati in chimica industriale . . . Pag. 4094

Ministero della pubblica istruzione: Proroga della data di inizio degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale della seconda sessione . . . . Pag. 4099

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto di frutticoltura ed elettrogenetica di Roma, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1958 . . . . . . Pag. 4099

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione della stazione enologica sperimentale di Asti indetto con decreto ministeriale 19 aprile 1958 e modificato con decreto ministeriale 31 dicembre 1958 . . . . Pag. 4099

Ufficio medico provinciale di Reggio Emilia: Variante alla graduatoria del vincitore del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia. Pag. 4100

Ufficio medico provinciale di Rieti: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti al 30 giugno 1960. Pag. 4100

Ufficio medico provinciale di Palermo: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1958 . . . . . . Pag. 4100

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 270 DEL 3 NOVEMBRE 1960:

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso per esami a quarantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Concorso per esami a diciannove posti di vice segretario in prova nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Concorso a ventitrè posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

(6934 a 6937)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1960, n. **1228**.

Nuove norme per la formazione delle graduatorie nei concorsi a cattedre di scuole secondarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei concorsi generali a cattedre d'insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano riportato la votazione complessiva di 70 centesimi saranno conferiti in ordine di merito ai candidati che nei concorsi medesimi, pur avendo conseguito una votazione complessiva inferiore ai 70 centesimi, abbiano riportato una media di almeno 7 decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6 decimi per ciascuna di essa.

Art. 2.

La graduatoria di ciascun concorso, compilata a norma del precedente articolo, ha validità per un periodo non superiore ad un anno dalla sua pubblicazione. Limitatamente a tale periodo i posti assegnati ai vincitori, che si rendessero disponibili per rinuncia, decadenza o altra causa, saranno conferiti ai candidati che seguono nell'ordine della graduatoria stessa.

Art. 3.

Le norme di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai concorsi banditi dopo il 1° gennaio 1957. La graduatoria degli idonei nei concorsi generali a cattedre è soppressa per i concorsi banditi a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge.

Ogni altra disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 14 ottobre 1960, n. **1229**.

Valutazione dell'insegnamento prestato nelle Scuole elementari ai fini dei concorsi a cattedre e degli incarichi annuali nelle scuole od istituti di istruzione secondaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il numero 3° della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli Istituti medi di istruzione, allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, è modificato come segue:

Al paragrafo *A*) è aggiunta la seguente lettera:

« *e*) insegnamento di ruolo e non di ruolo prestato, dopo il compimento del 24° anno di età, in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi ».

Il paragrafo *B*) è abrogato;

Dopo il primo comma del paragrafo *D*) è aggiunto il seguente:

« Per qualifiche identiche o equivalenti, riportate nell'ultimo triennio di insegnamento in scuole elemen-

tari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, è attribuito un punteggio pari ai due terzi di quello previsto dal presente paragrafo *D*), per l'insegnamento negli Istituti medi, salva l'eventualità di concorsi specifici a cattedre di pedagogia, nel qual caso la qualifica sarà valutata per intero ».

L'ultimo comma del paragrafo *D*) è sostituito dal seguente:

« Gli anni di insegnamento prestato con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui al paragrafo *A*) ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 ottobre 1960, n. **1230**.

Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I progetti per le costruzioni di case economiche e popolari, eseguite a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo statale, possono prevedere la costruzione di un adeguato numero di botteghe e locali da destinare ad uso di imprese artigiane.

Gli enti interessati, ad eccezione delle cooperative edilizie, prima di dar corso alla progettazione di costruzioni di tipo economico e popolare devono sentire il parere dell'Amministrazione comunale sull'opportunità della costruzione delle botteghe e dei locali di cui al comma precedente, nonchè circa il numero e l'ubicazione di esse, sempre nei limiti delle vigenti norme di edilizia e di urbanistica.

L'Amministrazione comunale, d'intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato, dovrà emettere il parere entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 2.

Le botteghe ed i locali annessi sono assegnati alle imprese artigiane che ne facciano domanda, purchè risultino iscritte nel relativo albo ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, con preferenza a quelle allocate in ambienti malsani, in scantinati o in locali dove, a causa dei cicli di lavorazione o di altri motivi, l'ambiente risulta antigienico ed inadatto al lavoro a cui è destinato.

La graduatoria degli aventi diritto sarà compilata d'intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato.

Art. 3.

Le botteghe, costruite ai sensi della presente legge, possono essere assegnate in locazione, ovvero con patto di futura vendita, con l'osservanza delle modalità previste per gli assegnatari degli alloggi dell'Istituto o dell'Ente al quale l'edificio appartiene.

Non possono essere assegnate botteghe costruite con il contributo dello Stato a chi sia proprietario, nello stesso centro urbano, di altri locali che risultino adeguati alle esigenze della sua azienda.

Art. 4.

Le botteghe ed i locali annessi, costruiti per uso imprese artigiane, di cui all'articolo 1, fruiranno di tutte le agevolazioni, comprese quelle fiscali, concesse in materia di edilizia economica e popolare.

Art. 5.

Su proposta del Ministro per i lavori pubblici, saranno emanate, entro 120 giorni, le norme per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI —
SCELBA — COLOMBO —
TRABUCCHI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 ottobre 1960, n. **1231**.

Modifica all'art. 36 della legge 7 luglio 1907, n. 429, relativo ai servizi finanziari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 36 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato con regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si avvale delle proprie casse ed, in quanto occorra, dei servizi dell'Amministrazione postale.

« Con l'osservanza dei limiti complessivi di giacenza che verranno determinati di concerto dai Ministri per i trasporti e per il tesoro, l'Amministrazione ferroviaria può essere autorizzata, con decreti degli stessi Ministri e sentito il proprio Consiglio d'amministrazione, ad

avvalersi di aziende di credito che abbiano un patrimonio (capitale e riserve) non inferiore a quello che sarà stabilito dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio, nonchè ad avvalersi dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni. I rapporti con le aziende di credito saranno regolati da apposite convenzioni, da approvarsi con i decreti medesimi.

« Il pagamento delle spese viene effettuato in base a ruoli paga ed ordini di pagamento emessi dal Servizio ragioneria.

« Le somme eccedenti l'ordinario fabbisogno ricorrente di cassa sono versate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in apposito conto fruttifero, al tasso di interesse stabilito dal Ministro per il tesoro, presso la Tesoreria dello Stato.

« Le norme per il servizio di cassa e quelle per raccogliere, custodire e versare i fondi, sono stabilite dal regolamento ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — SPATARO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1232.

Norme interpretative della legge 1° marzo 1957, n. 89, che autorizza un concorso speciale a posti di direttore didattico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono periodi di servizio corrispondenti agli anni scolastici richiesti dalla legge 1° marzo 1957, n. 89, i servizi annuali per i quali il personale direttivo incaricato della scuola elementare abbia riportato qualifica, da parte della competente autorità scolastica, a termine di legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1233.

Ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Dichiarazioni di pubblica utilità e di urgenza

Art. 1.

Sono autorizzate, anche ai fini dell'articolo 30 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, le opere necessarie per l'ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera, di cui al progetto di massima 27 agosto 1953, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 10 marzo 1955, ed al progetto di variante 6 giugno 1956 pure approvato dal detto Consiglio il 19 luglio 1956. Tali progetti sostituiscono, ad ogni effetto, il piano regolatore 30 ottobre 1925, di cui al regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909.

Sono anche dichiarate di pubblica utilità le opere che, nel perimetro considerato dai predetti progetti, sono necessarie per l'impianto, la costruzione e l'esercizio di stabilimenti e attrezzature industriali, per le istituzioni di assistenza e protezione sociale, ed in genere per pubblici servizi.

Le opere di cui al presente articolo sono considerate, ad ogni effetto di legge, indifferibili ed urgenti.

TITOLO II

Soggetti esproprianti

Art. 2.

All'esecuzione delle opere pubbliche previste dai progetti di cui all'articolo precedente ed alle relative espropriazioni provvede lo Stato, o direttamente, oppure, ove se ne ravvisi l'opportunità, concedendole al Consorzio di cui al successivo articolo 4, secondo le norme della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni.

Le espropriazioni delle aree e l'esecuzione delle opere, non comprese nel comma precedente, da destinare allo sviluppo del porto e della zona industriale, sono di competenza del predetto Consorzio che vi provvederà secondo le disposizioni della presente legge e di quelle del suo statuto.

Art. 3.

Per l'esecuzione di opere di competenza dello Stato si provvede con la somma di lire un miliardo iscritto al capitolo n. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1959-1960, e di lire un miliardo da iscrivere al corrispondente capitolo dell'esercizio 1960-61

Art. 4.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, il comune di Venezia, la provincia di Venezia ed il Provveditorato al porto di Venezia, riuniti nel « Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera », assumono i seguenti impegni:

la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 60.000.000 ciascuna, con decorrenza 1959;

il comune di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 30.000.000, con decorrenza 1959;

la provincia di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 30.000.000, con decorrenza 1959;

il Provveditorato al porto di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 10.000.000, con decorrenza 1959.

Con i fondi così risultanti e con gli altri apporti eventuali, il detto Consorzio dovrà favorire il sollecito sviluppo industriale della zona e, quindi, l'incremento dell'occupazione locale, operando secondo le norme della presente legge e quelle dello statuto del Consorzio.

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui al Comune ed alla provincia di Venezia dell'ammontare di lire 450.000.000 ciascuno, da destinare alla attuazione dei compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto del Consorzio, compreso l'acquisto di suoli.

Titolo III
Procedure espropriative

Art. 6.

Per le espropriazioni necessarie alla esecuzione delle opere autorizzate dalla presente legge e di quelle di cui ai piani particolareggiati previsti dall'art. 8, si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 7.

Le procedure espropriative necessarie per la esecuzione delle opere debbono essere compiute entro un anno dalla data di approvazione dei progetti esecutivi.

I relativi lavori dovranno essere iniziati entro un anno dall'avvenuta immissione nel possesso dei beni e dovranno essere portati a termine entro i successivi tre anni.

Art. 8.

Le dichiarazioni di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità di cui all'art. 1, sono estese alle opere ed alle espropriazioni occorrenti per l'attuazione dei compiti del Consorzio.

I relativi piani particolareggiati sono deliberati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e sono approvati dal Ministro per i lavori pubblici. I termini di cui all'articolo precedente decorrono dalla detta approvazione.

Titolo IV
Esenzioni dagli espropri

Art. 9.

Sono escluse dall'espropriazione per pubblica utilità le aree occupate da fabbricati ed impianti a destinazione industriale e servizi connessi, già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

Saranno pure escluse dall'espropriazione quelle aree, non destinate ad opere pubbliche, per le quali i proprietari presentino, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di utilizzazione industriale conforme agli scopi portuali e di industrializzazione della zona e del piano generale di cui all'art. 12.

Gli anzidetti piani dovranno essere approvati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e la relativa deliberazione dovrà essere sottoposta ad omologazione del Ministro per l'industria e commercio.

In questo caso l'esenzione è subordinata all'ultimazione ed entrata in funzione effettiva degli impianti approvati entro il termine che sarà stabilito all'atto dell'approvazione. Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio potrà, su ricorso degli interessati, accordare proroghe alla ultimazione e entrata in funzione effettiva degli impianti o loro varianti, qualora le proroghe e le varianti siano da esso Consorzio riconosciute giustificate e utili. Nel caso di mancata approvazione od omologazione, come nel caso di mancata ultimazione ed entrata in funzione degli impianti, si fa luogo alla procedura espropriativa. In questo secondo caso, il Consorzio applicherà una penale pari ad un terzo del valore delle aree da espropriare, che tratterà sull'indennità di espropriazione.

I nuovi termini per le procedure espropriative, di cui all'art. 7, cominciano a decorrere dalla scadenza del termine imposto al proprietario per l'utilizzazione industriale dell'area.

Contro le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Consorzio è ammesso ricorso al Ministero dell'industria e commercio nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della deliberazione. I ricorsi dovranno essere dal Ministero decisi entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Titolo V
Stima dei beni

Art. 10.

Per la determinazione del valore dei terreni e dei manufatti da espropriare od occupare, si terrà unicamente conto del loro valore venale al tempo dell'espropriazione o dell'occupazione, astrazione fatta dalla possiblità della loro utilizzazione industriale e con esclusione di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche, costruite o progettate nel Porto o zona industriale, o di piani attinenti alla zona medesima.

Art. 11.

Per le opere eseguite sia dallo Stato, direttamente o in concessione, sia dal Consorzio, sono imposti, a carico dei proprietari considerati all'art. 9, contributi di miglioria, secondo le modalità previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000.

Le somme riscosse saranno interamente devolute al Consorzio, derogando, per quanto concerne quelle di spettanza dello Stato, a quanto disposto dagli articoli 16 e 20 di detto decreto.

Titolo VI
Concessione delle aree

Art. 12.

Le aree risultanti dalle espropriazioni per l'attuazione dei progetti di cui agli articoli 1, 7 e 8 della presente legge, tranne quelle destinate alle opere pub-

bliche, alle istituzioni di assistenza e protezione sociale e ai pubblici servizi, dovranno essere cedute ai soggetti che le richiedono con l'obiettivo della migliore utilizzazione delle opere e dello sviluppo industriale.

Le richieste dovranno essere accompagnate da un piano tecnico finanziario ed economico e su di esse si pronuncerà il Consiglio di amministrazione del Consorzio, dopo aver redatto un piano generale per la sistemazione della zona e per la cessione delle aree, con la indicazione dei prezzi di vendita.

Detto piano generale dovrà essere sottoposto alla approvazione del Ministro per l'industria e il commercio.

Il piano, ai fini delle condizioni di cessione delle aree da parte del Consorzio, deve contemplare i criteri orientativi della selezione delle iniziative di industrializzazione delle zone in rapporto:

a) all'incremento del livello di occupazione che può derivare, direttamente o indirettamente, nella zona e nel territorio provinciale dall'investimento aziendale;

b) al necessario completamento dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano le aziende della zona;

c) allo sviluppo delle imprese che valorizzino risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli;

d) all'esigenza di agevolare lo sviluppo delle aziende il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori e, in particolare, di quelle che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale.

Negli atti di vendita saranno previsti il vincolo di destinazione industriale ed i termini entro i quali dovranno essere attivati gli impianti, nonchè la penale per i ritardi.

Art. 13.

Alle Amministrazioni dello Stato ed agli Enti ed Aziende sottoposti, direttamente o indirettamente, a vigilanza del Ministero per le partecipazioni satali, è concesso un diritto di preferenza, a parità di condizioni, nell'utilizzazione di un quarto delle aree da destinare ad impianti industriali. Le relative richieste dovranno essere presentate a sensi dell'articolo precedente.

Art. 14.

Le somme ricavate dalla vendita o dalla eventuale retrocessione delle aree, nonchè i proventi dei contributi, di cui al precedente art. 11, saranno dal Consorzio destinati alla esecuzione delle opere necessarie per completare il progettato ampliamento del porto e zona industriale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — SCELBA — TAVIANI — PELLA — COLOMBO — BO — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1960.

Classificazione fra le provinciali di 45 strade in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Bergamo ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dalla detta Amministrazione provinciale nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che avendo i requisiti di strade provinciali debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Vista la delibera del Consiglio provinciale di Bergamo n. 50 del 26 luglio 1958;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della prefettura di Bergamo n. 15 in data 7 ottobre 1958;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera del Consiglio provinciale di Bergamo n. 30 del 13 giugno 1959;

Viste le delibere della Giunta provinciale amministrativa di Bergamo in data 28 luglio 1959, n. 1007, 7 agosto 1959, n. 22323 e 22 settembre 1959, n. 1234, relative alle opposizioni;

Visto il voto n. 2152 del 10 novembre 1959, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto l'unito piano meritevole di approvazione;

Visto l'unito elenco, allegato, quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono essere, ora, classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

PROVINCIA DI BERGAMO

Elenco delle strade provincializzate

1. Foppolo - Valleve - Branzi - Valnegra - Lenna.
2. Algua - Rigosa - Cà Ronchi - Selvino.
3. Casazza - Monasterolo - San Felice al Lago.
4. San Felice al Lago - Endine Gaiano - Strada statale n. 42.
5. Vedeseta - Taleggio - San Giovanni Bianco.
6. Valle Rossa: Cene - Bianzano - Ranzanico - Strada statale n. 42.
7. Aviatico - Selvino - Nembro.
8. Scudlera - Oneta - Gorno - Ponte Nossa.
9. Serina - Oltre il Colle - Zambla Alta.
10. Roncobello - Innesto con la strada da Foppolo a Lenna.

11. Piazzatorre - Ponte Missino.
12. Cusio - Santa Brigida - Averara - Olmo.
13. Valtorta - Cassiglio - Cugno.
14. Vilminore - Vilmaggiore - Manna.
15. Colere - Castello.
16. Strada provinciale Valle Bondione - Villa d'Ogna.
17. Villa d'Ogna - Clusone.
18. Fonteno - Solto Collina - Piangaiano e diramazione per Riva di Solto.
19. Adrara San Rocco - Adrara San Martino - Provinciale Valle Calepio.
20. Alzano - Villa di Serio - Scanzo - Gorle - Bergamo.
21. Gorle - Pedrengo - Seriate.
22. Calolziocorte - Olginate.
23. Cisano - Caprino - Calolziocorte - Diramazione per Torre de' Busi.
24. Roncola - Almenno San Salvatore - Strada provinciale Valle Imagna.
25. Almenno San Salvatore - Barzana - Strada provinciale Valle San Martino.
26. Brivio - Villa d'Adda - Carvico e Calusco - Riviera d'Adda - Suisio - Bottanuco - Capriate - San Gervasio (innesto strada provinciale n. 6).
27. Sotto il Monte - Strada provinciale Ponte San Pietro - Paderno.
28. Dall'innesto con la strada « Sotto il Monte - Strada provinciale ponte San Pietro - Paderno » a Carvico.
29. Terno d'Isola - Chignolo Isola.
30. Chignolo d'Isola - Madone.
31. Suisio - Chignolo - Bonate Sotto.
32. Dalmine - Levate - Verdello.
33. Verdello - Pognano - Lurano - Brignano.
34. Brignano - Caravaggio.
35. Canonica - Ciserano - Pognano - Urgnano - Muratella Ghisalba - Mornico e diramazione per Calcinate.
36. Treviglio - Brignano - Cologno - Muratella.
37. Calcinate - Provinciale Bresciana.
38. Calcinate - Asnenga - Costa Monticelli Gorlago (verso la Strada statale 42).
39. Seriate - Brusaporto - Bagnatica - Costa Monticelli.
40. Asnenga - Bolgare - Telgate - Grumello (innesto strada Valle Calepio).
41. Caravaggio - Bariano - Romano - Cortenuova - Cividate.
42. Cividate - Confine con la provincia di Brescia verso Pontoglio.
43. Calcio Pumenengo Pallavicina - Confine con la provincia di Cremona verso Soncino.
44. Treviglio - Calvenzano - Confine con la provincia di Cremona verso Vailate.
45. Torre dei Roveri - Albano Sant'Alessandro - (Strada statale n. 42).

(6676)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1960, è stato revocato il decreto ministeriale 24 giugno 1960, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Castelluzzo Armando nel comune di Corvino, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di San Felice a Cancello, stesso distretto.

(6898)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 13118, in data 15 ottobre 1960 il rag. Lino Caramaschi, è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova.

(6712)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Potenza colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreti interministeriali in data 10 settembre e 3 ottobre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Potenza colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Atella, Filiano, Roccanova, Campomaggiore, Montemilone, Noepoli, Palazzo San Gervasio, Rionero in Vulture, San Chirico Nuovo, Senise, Tolve, Genzano, Guardia Perticara, Maschito, Melfi, Sant'Arcangelo, Avigliano, Banzi, Forenza, Lavello, Oppido Lucano, Acerenza, Barile, Corleto Perticara, Laurenzana, Rapolla, Ripacandida Venosa.

Con gli stessi decreti è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6871)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Taranto colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 22 agosto 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Taranto colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Laterza.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6873)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Foggia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 6 settembre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Foggia colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Alberona, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio de' Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Cerignola, Chieuti, Diliceto, Foggia, Lesina, Lucera, Manfredonia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Ortanova e Carapelle, Pietra Montecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Volturino.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6875)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Bari colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 30 agosto 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Bari colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Acquaviva, Alberobello, Altamura, Andria, Barletta, Bisceglie, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Canosa, Casamassima, Cassano Murge, Castellana, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Gravina, Grumo Appula, Locorotondo, Minervino Murge, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Ruvo, San Michele di Bari, San Nicandro di Bari, Santeramo in Colle, Spinazzola, Terlizzi, Toritto, Trani, Turi e Rutigliano.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6876)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Lecce colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 22 agosto 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Lecce colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Lecce, Vernole, Melendugno, Lizzanello, Lèquile, San Cesario di Lecce, Cavallino, San Pietro in Lama, Novoli.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6874)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Matera colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreti interministeriali in data 30 agosto e 6 settembre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Matera colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Craco, Grassano, Miglionico, Ferrandina, Accettura, Garaguso, Grottole, Irsina, Matera, Montalbano Ionico e Policoro, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Mauro Forte, Tursi, Valsinni, Stigliano, Tricarico, Bernalda, Aliano, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San Giorgio Lucano.

Con gli stessi decreti è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6872)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Letteratura greca » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di « Letteratura greca » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6932)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Nuova cantina sociale di Calosso Stazione - moscato spumante », con sede in Calosso Stazione (Asti).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 ottobre 1960, la Società cooperativa « Nuova cantina sociale di Calosso Stazione - moscato spumante, con sede in Calosso Stazione (Asti), costituita con atto del notaio dott. Giovanni Massano, in data 4 settembre 1950, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Borgogno Adelmo.

(6870)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

Corso dei cambi del 2 novembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,55	620,60	620,6025	620,60	620,60	620,60
$ Can.	635,09	637,20	637,25	637,25	633,90	635,06	637,50	634,90	635,12	637 —
Fr. Sv.	144,15	144,15	144,17	144,165	144,05	144,16	144,16	144,14	144,15	144,15
Kr. D.	90,20	90,20	90,26	90,28	90,25	90,21	90,27	90,20	90,21	90,20
Kr. N.	87,19	87,20	87,25	87,245	87,25	87,19	87,24	87,16	87,19	87,20
Kr. Sv.	120,33	120,35	120,35	120,37	120,25	120,39	120,355	120,30	120,33	120,30
Fol.	164,61	164,50	164,50	164,54	164,60	164,61	164,50	164,60	164,62	164,50
Fr. B.	12,49	12,505	12,505	12,50875	12,4925	12,50	12,508	12,50	12,50	12,505
Fr. Fr. (N.F.)	126,64	126,64	126,66	126,66	126,70	126,66	126,64	126,60	126,66	126,65
Lst.	1746,94	1748,15	1748,375	1748,30	1747,25	1746,95	1748,25	1746,80	1746,95	1748 —
Dm. occ.	148,80	148,80	148,40	148,805	148,75	148,80	148,7975	148,80	148,80	148,80
Scell. Austr.	23,89	23,89	23,89	23,88875	23,89	23,89	23,885	23,90	23,89	23,895

Media dei titoli del 2 novembre 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	80 —
Id. 3,50 % 1902	77,60
Id. 5 % 1935	104,275
Redimibile 3,50 % 1934	98,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,40
Id. 5 % 1936	99,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 novembre 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,601
1 Dollaro canadese	637,375
1 Franco svizzero	144,162
1 Corona danese	90,275
1 Corona norvegese	87,242
1 Corona svedese	120,362
1 Fiorino olandese	164,52
1 Franco belga	12,508
1 Franco nuovo (N.F.)	126,65
1 Lira sterlina	1748,275
1 Marco germanico	148,801
1 Scellino austriaco	23,887

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Nona ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1961

Si rende noto che il giorno 26 novembre 1960, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la nona ed ultima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, quattro di L. 5.000.000 e venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle quindici serie (dalla 45ª/1961 alla 59ª/1961) dei buoni del Tesoro novennali 5% scadenti il 1° gennaio 1961, emesse in base alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325, e decreto ministeriale 15 dicembre 1951.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 25 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il direttore generale: GRECO

(6794)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Paglieta

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1960, n. 10444/2062, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione al comune di Paglieta, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estesa mq. 6200, riportata in catasto alla particella n. 1/a del foglio di mappa n. 16 del comune di Paglieta e nella planimetria tratturale con il n. 58/a.

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1960, n. 6755/1006, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Nella Angelo, nato in Paglieta il 6 agosto 1890, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estesa mq. 440 riportata in catasto alla particella n. 4/u del foglio di mappa n. 16 del comune di Paglieta, e nella planimetria tratturale con il n. 46.

(6852)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 agosto 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Livorno, contenente i sottoindicati patti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Patto collettivo di lavoro stipulato il 26 novembre 1951, fra l'Unione provinciale degli agricoltori di Livorno e l'Unione sindacale provinciale della Confederazione italiana sindacati lavoratori di livorno in materia di mezzadria.

2. — Patto collettivo di lavoro stipulato il 7 febbraio 1956 fra l'Unione provinciale degli agricoltori di Livorno e l'Unione sindacale provinciale della Confederazione italiana sindacati lavoratori di Livorno in materia di mezzadria.

Il Ministro: SULLO

(6926)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 agosto 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di Como contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto normativo di lavoro 16 giugno 1955, per le categorie di salariati fissi, braccianti agricoli, giardinieri vivaisti, guardiacaccia e ausiliari dell'agricoltura della provincia di Como.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 agosto 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Como, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 28 dicembre 1956, per i dipendenti da istituti di vigilanza privata della provincia di Como.

Il Ministro: SULLO

(6924)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 agosto 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Arezzo contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto 23 giugno 1956, integrativo del Contratto collettivo nazionale 1° aprile 1948 da valere per i dipendenti da panifici della provincia di Arezzo.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Arezzo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 22 novembre 1957, per gli operai edili ed affini della provincia di Arezzo, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960), il Bollettino n. 9 della provincia di Arezzo, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 27 febbraio 1956, per la determinazione delle retribuzioni dei lavoratori della provincia di Arezzo addetti alle operazioni di moto-aratura per conto terzi.

2. — Accordo 26 giugno 1959, per le retribuzioni dei lavoratori addetti alle operazioni di trebbiatura del grano e semina della provincia di Arezzo

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 10 della provincia di Arezzo, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 19 dicembre 1958, per la determinazione delle retribuzioni da valere per i dipendenti dalle Aziende esercenti la frangitura delle olive nella provincia di Arezzo.

Il Ministro: SULLO

(6925)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a quattro posti di ispettore di 1ª classe per il laboratorio di igiene industriale istituito presso l'Ispettorato regionale del lavoro di Milano (ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro), riservato a laureati in chimica industriale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563, sull'adeguamento degli organici del personale dell'Ispettorato del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato:

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, di cui al quadro 18 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massimo d'eta previste dal quinto comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego, e siano muniti di diploma di laurea in chimica industriale.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º novembre 1947, n. 1768, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1º gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Santa Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni.

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dell'Africa Italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, artt. 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940 n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952).

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Province di confine con la Jugoslavia é nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

i) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso la Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente numero 2.

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 2.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio dell'Ispettorato del lavoro - Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) la lingua estera scelta

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e si effettueranno presso la sede di Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale secondo il seguente programma:

A) *Prove scritte*:

1) trattazione di un argomento di chimica generale ed inorganica;

2) trattazione di un argomento di chimica tecnologica;

3) soluzione di un problema di chimica fisica.

B) *Prova orale*:

la prova orale verterà oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su nozioni di legislazione concernente l'igiene del lavoro, con particolare riferimento ai relativi metodi di indagine chimica. Il candidato dovrà inoltre sostenere una prova di lingua straniera, a scelta fra le seguenti: francese inglese o tedesca.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatora dei vincitori del concorso, e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso.

Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o da medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da lire 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'Ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 dal 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certifi-

cato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 6. Detto documento non dev'essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino, la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

Detto documento non dev'essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio o domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova ispettori di 1ª classe nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Ispettorato del lavoro e saranno destinati in servizio allo Ispettorato regionale del lavoro di Milano per essere impiegati presso il Laboratorio di igiene industriale istituito alle dipendenze del predetto ufficio.

Essi potranno essere trasferiti ad altri uffici esclusivamente per esigenze di servizio e comunque non prima di cinque anni dalla data di nomina.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

b) di due docenti universitari della materie comprese tra quelle su cui vertono le prove d'esame;

c) di due impiegati dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato dei ruoli delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparata.

Alla Commissione saranno aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui al programma di esame.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1960
Registro n. 9 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 330. — BARONE

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale Ispettorato del lavoro - Divisione IV
Via Flavia, 6 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . . nato a . (prov. di . .) il giorno domiciliato in (prov. di . . via . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quattro posti di ispettore di prima classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica industriale.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32º anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in chimica industriale in data . . presso l'Università di . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate)

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva: di essere attualmente in servizio militare presso ., di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto, dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . in qualità di dal al e che detto servizio è cessato a motivo di . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicità dichiarazione in tal senso).

Per la prova orale di lingua straniera, sceglie la lingua . . (francese o inglese o tedesca).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, la destinazione all'ufficio dell'Ispettorato del lavoro di Milano e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo .

Data

Firma (1) .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del Sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6106)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga della data di inizio degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale della seconda sessione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957 e modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958 e 2 marzo 1959;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta l'ordinanza 24 novembre 1959, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale;

Ordina:

La data di inizio degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale della 2ª sessione, fissata dall'ordinanza 24 novembre 1959 per il 7 novembre, è prorogata al 14 novembre 1960

Roma, addì 10 ottobre 1960

Il Ministro: BOSCO

(6955)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto di frutticoltura ed elettrogenetica di Roma, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 10-*sexies* del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 22 ottobre 1960, sono state pubblicate le graduatorie di merito dei vincitore e degli idonei del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto di frutticoltura ed elettrogenetica di Roma indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1958.

(6862)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione della stazione enologica sperimentale di Asti indetto con decreto ministeriale 19 aprile 1958 e modificato con decreto ministeriale 31 dicembre 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 10-*septies* del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 22 ottobre 1960, sono state pubblicate le graduatorie di merito del vincitore e degli idonei del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione della Stazione enologica sperimentale di Asti indetto con decreto ministeriale 19 aprile 1958 e modificato con decreto ministeriale 31 dicembre 1958.

(6863)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria del vincitore del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 861 in data 1° aprile 1960, col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 862 in data 1° aprile 1960, col quale il dott. Cataldi Gesù, primo classificato, è stato dichiarato vincitore ed assegnato alla terza condotta medica del comune di Villaminozzo;

Ritenuto che, per effetto della rinuncia del dott. Cataldi Gesù, si deve procedere alla assegnazione della terza condotta di Villaminozzo, rimasta vacante, tra i candidati che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine delle preferenze indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Corradi Corrado è assegnato alla terza condotta medica del comune di Villaminozzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali del medico provinciale e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia e all'albo pretorio del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 8 settembre 1960

Il medico provinciale: CAVINA

(6857)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti al 30 giugno 1960.

IL MEDICO PROVINCIALE DIRIGENTE

Visto il proprio decreto n. 2762 del 25 luglio 1960, con il quale veniva bandito il concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 giugno 1960;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni fatte dalla prefettura di Rieti, dall'Ordine dei medici di Rieti e dai Comuni interessati;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 giugno 1960, è costituita come appresso:

Presidente:
Gallipari dott. Guglielmo, vice prefetto.

Componenti:
De Sena dott. Michelangelo, medico provinciale;
Puglielli prof. dott. Mario, docente in ostetricia e ginecologia;
Valiani prof. dott. Arturo, docente in ostetricia e ginecologia;
Granati Tomassina, ostetrica condotta.

Il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno, Pescara di Diana dott. Giuseppe, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Rieti.

Rieti, addì 20 ottobre 1960

Il medico provinciale dirigente: DE SENA

(6854)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 23800 del 15 dicembre 1959, col quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo, alla data del 30 novembre 1958;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Viste le designazioni della prefettura di Palermo, del Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso predetto, è composta come segue:

Presidente:
Giorgianni dott. Franco, vice prefetto vicario.

Componenti:
De Grazia prof. Giuseppe, medico provinciale;
Marchesi prof. Francesco, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Palermo;
Giaccone dott. Antonino, primario di ostetricia dell'Ospedale civico e Benfratelli di Palermo;
Schimmenti Giovanna, ostetrica condotta.

Segretario:
Cangialosi dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe della prefettura di Palermo.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di Palermo e di quèsto Ufficio.

Palermo, addì 15 ottobre 1960

Il medico provinciale: DE GRAZIA

(6855)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.